



Vittorio Occorsio
N O T A I O

Rep.n. 1.940

Racc.n. 925

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di febbraio.

- 5 febbraio 2019 -

In Roma, via Antonio Bertoloni n. 10.

Innanzi a me, Vittorio Occorsio, notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

SONO PRESENTI

Ugo MATTEI, nato a Torino il 22 aprile 1961, residente in Torino, via Martiri della Libertà n. 28, codice fiscale MTT GUO 61D22 L219Z, in proprio e quale Presidente del

- "Comitato Popolare di Difesa dei Beni Comuni, Sociali e Sovrani "Stefano Rodotà", codice fiscale 97996090581, con sede in Roma, via Giuseppe Avezzana n. 51, a quanto infra autorizzato in forza di assemblea del 19.1.2019;

Luigi DE GIACOMO, nato a Napoli il 22 febbraio 1967, residente in Morcone (BN), contrada Montagna n. 1, codice fiscale DGC LGU 67B22 F839L;

Raffaele DI RAIMO, nato a Roma il 3 giugno 1965, residente in Roma, via Giuseppe Avezzana n. 51, codice fiscale DRM RFL 65H03 H501R;

Elio MUNGO, nato a Cortale il 16 aprile 1962, residente a Rieti, viale dei Flavi n. 13, codice fiscale MNG LEI 62D16 D049N;

Sergio GALBIATI, nato a Cassano d'Adda (MI) il 27 marzo 1952, residente in Avezzano (AQ), via Giovanni XXIII n. 44, codice fiscale GLB SRG 52C27 C003D;

Emanuele BEVILACQUA, nato a Salerno il 14 ottobre 1953, residente in Roma, via Alberto Caroncini n. 58, codice fiscale BVL MNL 53R14 H703D;

Lorenzo MONTALDO, nato a Torino il 22 ottobre 1954, residente in Torino, via Andrea Doria n. 6, codice fiscale MNT LNZ 54R22 L219P;

Lorenzo FAZIO, nato a Genova il 15 ottobre 1955, residente in Torino, via Mazzini n. 45, codice fiscale FZA LNZ 55R15 D969E;

Giulia GIORDANO, nata a Messina l'8 settembre 1986, residente a Roma, via Francesco Catel n. 60, codice fiscale GRD GLI 86P48 F158H;

Elisabetta GRANDE, nata a Torino il 12 gennaio 1960, residente in Chieri (TO), via Airali n. 59, codice fiscale GRN LBT 60A52 L219Q.

Dell'identità personale dei comparenti, di nazionalità italiana, io notaio sono certo.

ARTICOLO 1

Tra i comparenti si conviene e stipula la costituzione della società cooperativa a mutualità prevalente denominata "Società Cooperativa di Mutuo Soccorso Ecologico ad Azionariato Popolare

Intergenerazionale Stefano Rodotà", con sede in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 2 e durata sino al 31 dicembre 2100.

ARTICOLO 2

La società viene costituita con le finalità, la durata, l'oggetto, l'organizzazione indicate nello statuto che segue:

"Società Cooperativa di Mutuo Soccorso Ecologico ad Azionariato

Popolare Intergenerazionale

Stefano Rodotà

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita la società cooperativa per azioni denominata "Società Cooperativa di Mutuo Soccorso Ecologico ad Azionariato Popolare Intergenerazionale *Stefano Rodotà*" (di seguito, la "**Cooperativa**").

Art. 2 (Sede)

La Cooperativa ha sede nel Comune di Roma.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 3 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 (Principi Fondamentali e Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata, e si fonda sul principio della solidarietà intergenerazionale. Tutti i soci cooperano fra loro svolgendo attività economica generativa volta alla trasformazione di capitale in beni comuni nell'interesse non solo proprio ma delle generazioni a venire. Il lavoro dei soci è dunque volto alla realizzazione di un modello di convivenza fondato sulla cura, sulla solidarietà e sul reciproco soccorso. La Cooperativa ha fine mutualistico prevalente sia presente che intergenerazionale.

La Cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci, e svolge la propria attività prevalentemente in favore dei soci. Costoro, nel perseguimento dell'individuazione, valorizzazione e cura dei beni comuni, si costituiscono a interpreti presenti di una comunità composta anche da componenti future che con la presente cooperativa assumono soggettività giuridica collettiva. Nella costituzione e nell'esecuzione dei

rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Il principio di parità è da intendersi anche fra soci presenti e potenziali (generazioni future).

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. La Cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici, società, associazioni, consorzi, il tutto strumentalmente al conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla legge; essa può aderire ad associazioni nazionali o internazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo o di difesa dell'ambiente, dei beni comuni e delle generazioni future.

Tutti gli articoli dello Statuto vanno interpretati secondo lo spirito mutualistico ecologico e generativo dello stesso tenendo sempre come prioritario l'interesse delle generazioni future.

Art. 5 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Cooperativa, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- la costituzione e gestione nell'interesse dei propri soci e delle generazioni future di una infrastruttura materiale e digitale (d'ora in avanti l'"**Infrastruttura**"), fondata sui principi della Blockchain, volta a garantire l'effettività di processi partecipativi e di esercizio della sovranità popolare dentro e fuori dal territorio nazionale favorendo gli indispensabili processi culturali di alfabetizzazione ecologica necessari per il significativo esercizio della democrazia diretta;

- la promozione di iniziative di democrazia diretta legislativa (referendum, iniziative popolari, petizioni), giudiziaria (azioni a tutela dei soci, dei beni comuni, delle generazioni future), educativa (sostegno di scuole, istituzioni universitarie gruppi di studio), divulgativa e mediatica (pubblicazione di libri, giornali, video-audio, diffusi con mezzi di telecomunicazione tradizionali o innovativi) ed economica (riconversione di beni comuni urbani, *crowdfunding*, creazione di monete alternative, recupero di fabbriche o altri complessi produttivi e incubazione della loro cogestione) portate avanti nell'interesse ecologico, sociale e delle generazioni future.

L'attività cooperativa sarà organizzata in cinque dipartimenti:

- A) Dipartimento politico
- B) Dipartimento di azione giuridica ecologica

C) Dipartimento di ecoalfabetizzazione

D) Dipartimento comunicazione mediatica ecologica

E) Dipartimento di riconversione ecologica dell'economia.

L'attività del Dipartimento Politico è coordinata dal Comitato dei Garanti. Per tutti gli altri Dipartimenti, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Garanti, può nominare un coordinatore responsabile individuale o collettivo.

E' interesse prioritario dei soci la mutua assistenza giuridica nelle campagne di sensibilizzazione per la riconversione ecologica del territorio, del lavoro, dei beni comuni e dell'ambiente in ogni forma compatibile con il presente statuto. Tutti gli atti di gestione dei beni e dei servizi necessari al fine di mantenere l'Infrastruttura progressivamente allargandone la portata devono essere coerenti, da soli o in aggregato, con la destinazione prioritariamente mutualistica, ecologica e generativa cui è orientata l'attività sociale..

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di acquisto di proprie azioni alle condizioni e nei limiti ivi previsti dalla legge.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato

dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Il tutto nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 6 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- per il periodo di durata della campagna di raccolta delle firme del progetto di legge di iniziativa popolare «Disegno legge delega Commissione Rodotà beni comuni, sociali e sovrani» (Iniziativa annunciata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 294 del 19-12-2018), promossa dal Comitato Popolare di Difesa dei Beni Pubblici e Comuni "Stefano Rodotà", (d'ora in poi "**Comitato Rodotà**") potranno essere ammessi solo i sottoscrittori del progetto di legge purchè si impegnino ad accettare i principi fondamentali del presente statuto;

- successivamente al decorso del termine per la raccolta firme del progetto di legge, potranno essere ammessi come soci coloro che condividendo lo scopo della Cooperativa, siano iscritti al Comitato Rodotà e si impegnino a svolgere servizi di sensibilizzazione pubblica nonché le altre attività oggetto della Cooperativa e siano reputati a ciò idonei da parte del Consiglio di Amministrazione.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i soggetti falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) , la domanda di ammissione

dovrà contenere le seguenti informazioni:

e) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica;

f) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

g) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci il Comitato dei Garanti. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

**Art. 8 (Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici
- Organismo di partecipazione collettiva)**

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la Cooperativa, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della Cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la Cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

L'ottenimento del vantaggio mutualistico, sia all'atto dello scambio mutualistico, sia in forma di ristorno, non costituisce un diritto soggettivo del socio cooperatore; esso potrà essere riconosciuto, su decisione dei competenti organi sociali, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale.

I rapporti mutualistici si estinguono a seguito di scioglimento del rapporto sociale conseguente a recesso, morte, esclusione del socio cooperatore, ovvero alla cessione della partecipazione sociale, secondo le regole stabilite nel presente statuto.

I soci cooperatori, anche se titolari di una quota di proprietà di una azione, hanno il diritto di proporre al Consiglio di Amministrazione particolari attività da compiere, nell'ambito

dell'oggetto sociale. A tal fine, essi si riuniscono in "Organismi collettivi", anche con modalità telematica, ed esprimono il loro voto mediante sistemi Blockchain. La proposta formulata da parte di almeno il 3% dei soci cooperatori, se dichiarata ammissibile dal Comitato dei Garanti e votata dalla maggioranza dei soci cooperatori impegna l'organo amministrativo. Un regolamento definirà i modi e le forme di esercizio di tali poteri.

Art. 9 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
- del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) all'attivazione ed all'esecuzione degli scambi mutualistici attinenti all'oggetto sociale con la Cooperativa;
- d) al versamento annuale di una quota nell'interesse delle generazioni future, definita dall'assemblea ordinaria e di valore non superiore al 20% del valore nominale di una azione, il cui ammontare costituirà apposita riserva da destinarsi conformemente alle deliberazioni dell'assemblea.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) negli altri casi previsti dalle norme sulle società per azioni. Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa.

Per i rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 10 (dieci) giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che assicuri la ricezione. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi subentrano nel rapporto sociale, salvo il diritto di recesso.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 14 (Strumenti finanziari)

La Cooperativa può emettere, ai sensi dell'articolo 2526 del

codice civile, strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi secondo le norme di legge, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile;
- 2) dalla riserva legale;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 16 (Caratteristiche ed emissione delle azioni dei soci cooperatori)

Le partecipazioni sociali, in quanto manifestazioni di azionariato popolare diffuso dei soci cooperatori, sono rappresentate da azioni ordinarie nominative, ciascuna di valore nominale pari ad Euro 25,00 (venticinque). Nessun soggetto può detenere più di una azione .

Le azioni dei soci cooperatori non sono rappresentate da titoli azionari; la società non dovrà quindi emettere i relativi titoli, in espressa deroga all'art. 2346, comma 1, del codice civile. Salve le eccezioni previste dalla legge, il valore di ciascuna azione, come pure il valore complessivo delle azioni possedute da ciascun socio cooperatore persona fisica, non può essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo previsto dalla legge.

Art. 17 (Comproprietà di azioni)

Le azioni sono indivisibili.

In caso di comproprietà di una azione, i diritti sociali saranno esercitati da un rappresentante comune nominato da tutti i partecipanti in apposite assemblee dei partecipanti.

Rimane fermo che i requisiti dei soci debbono essere ricoperti e valutati in ragione di ciascun partecipante.

Art. 18 (Rimborso delle azioni)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa

e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-*quinquies*, comma tre, del codice civile.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 19 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, o da risarcimento danni.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Art. 20 (Aumento del capitale)

L'ammissione di nuovi soci cooperatori, nelle forme previste dall'art. 2528 del codice civile, non comporta modifica dell'atto costitutivo.

La Cooperativa può deliberare, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, aumenti di capitale nelle forme previste dagli articoli 2524, comma 3, e 2438 e seguenti del codice civile, con emissione di azioni che attribuiscono la qualità di soci cooperatori. L'aumento di capitale non può comunque pregiudicare l'applicazione dei principi mutualistici e delle disposizioni di legge e del presente statuto.

Il capitale massimo è fissato in Euro 7.999.999,00 (settemilioninovecentonovantanovemilanoventonovantanove) e comunque nei limiti previsti dalla legge per la sollecitazione dell'investimento.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante

conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'art. 2343 del codice civile.

Art. 21 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali conformemente alle disposizioni vigenti.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 23 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera

sull'erogazione dei ristorni, che vengono reimpiegati nell'attività sociale.

TITOLO VI
ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, se nominato;
- d) il Comitato dei Garanti.

Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della Cooperativa, luogo dove tutti i soci partecipano, secondo il principio di una testa un voto, alle decisioni sociali.

Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
- c) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- e) delibera sulla ripartizione degli utili e dei ristorni;
- f) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- g) nomina il Comitato dei Garanti, nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti nel presente Statuto;
- h) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- 1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- 2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- 3) l'approvazione dei regolamenti interni, ivi compreso il regolamento mutualistico
- 4) le operazioni sul capitale;
- 5) le altre materie indicate dalla legge.

Art. 26 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea

è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in un Comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato al domicilio dei soci risultante dal libro soci con qualunque mezzo che assicuri la ricezione almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Presidente del Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci. In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei componenti il Collegio Sindacale. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni per le quali sia richiesta maggioranza più elevata.

Art. 28 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore, persona fisica o giuridica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. In caso di proprietà di azioni, il diritto di voto spetta al rappresentante comune.

Ai titolari di strumenti finanziari competono i diritti di voto previsti nella relativa disciplina.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di dieci soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato. La stessa regola vale nel caso di comproprietà azionaria.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 30 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di Consiglieri variabile da tre a dodici, eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero e garantisce il

principio della rappresentanza tanto proporzionale quanto per componenti e della turnarietà della carica. Sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione il Presidente ed il Vicepresidente del Comitato Rodotà.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli Amministratori sia scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 31 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione è impegnato al perseguimento degli obiettivi individuati dalle delibere dell'Organismo collettivo.

Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori, al Comitato dei Garanti e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 32 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo che assicuri la ricezione almeno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo posta elettronica certificata, in modo che i Consiglieri e Sindaci

Effettivi ed il Comitato dei Garanti siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

A tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare senza diritto di voto tutti i componenti del Comitato dei Garanti.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli

altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Questo compito spetta, qualora il Collegio Sindacale non sia nominato, al Comitato dei Garanti.

Art. 34 (Gratuità delle cariche sociali)

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate.

Art. 35 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Tesorieri, Institori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 37 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

Art. 38 (Comitato dei Garanti)

Il Comitato dei Garanti è il supremo organo di garanzia circa la ritualità dell'azione sociale e la coerenza della stessa con i principi fondamentali espressi della Costituzione italiana e negli Artt. 4 e 5 del presente statuto. Esso coordina il Dipartimento Politico della Cooperativa di cui all'art. 5 ed approva la scelta dei Coordinatori degli altri dipartimenti. Esso può nominare, fra studiosi illustri, un comitato scientifico della Cooperativa che funge da organo consultivo del Comitato stesso.

Al Comitato dei Garanti possono partecipare solamente giuristi che abbiano i requisiti per la nomina a Giudice Costituzionale. Esso è composto da coloro che sono stati componenti della Commissione ministeriale "Stefano Rodotà" nominata con D.M. Giustizia del 14 giugno 2007 (e s.m.i.) nonché Soci Fondatori del Comitato Rodotà (30 novembre 2018). A costoro si possono aggiungere, su invito del Comitato stesso, fino a quattro nuovi componenti.

Il Comitato vigila sul corretto funzionamento degli organi della Cooperativa e sul rispetto dello Statuto da parte degli stessi e supervede sulla coerenza fra l'azione sociale e i principi ecologici mutualistici e generativi di cui al presente Statuto. Il Comitato dei Garanti delibera su ogni conflitto di attribuzione fra organi sociali e sull'ammissibilità di ogni proposta dei soci approvata tramite l'Organismo collettivo.

Il Comitato dei Garanti può procedere a tutte le verifiche necessarie, esprimere rilievi ed avanzare proposte. Ad esso il Consiglio di Amministrazione chiede pareri e formula quesiti. Al Comitato è demandata l'interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti.

Il parere del Comitato è necessario in tutte le ipotesi di provvedimenti sanzionatori, di modifiche statutarie, e di decisione di messa in liquidazione della Cooperativa.

Nel caso in cui i componenti del Comitato dei Garanti vengano a

mancare per dimissioni o altra causa, alla loro sostituzione procedono i componenti rimasti o in caso di mancanza l'Assemblea.

TITOLO VII
CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di un arbitro nominato secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore. In difetto di designazione la nomina avviene da parte del Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società, su istanza della parte che propone domanda di arbitrato.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D.Lgs. n. 5/2003. Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in

vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto, nei limiti di legge, ad istituzioni che svolgano attività coerenti con il presente statuto indicate dal Comitato dei Garanti.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, con parere vincolante del Comitato dei Garanti, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea straordinaria. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Dipartimenti Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

La Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi ai soci cooperatori;
- b) potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione a terzi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, secondo quanto disposto dal presente statuto.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni."

ARTICOLO 3

I costituenti nominano il primo Consiglio di Amministrazione, composto da 9 (nove) membri, che rimarranno in carica per tre esercizi e così fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2021, nelle persone di:

Ugo MATTEI, Presidente;

Alberto LUCARELLI, nato a Napoli il 22 aprile 1963, residente in Napoli, via Monte di Dio n. 54, C.F. LCR LRT 63D22 F839C, Vice Presidente;

Elio MUNGO

Emanuele BEVILACQUA

Lorenzo FAZIO

Lorenzo MONTALDO

Sergio GALBIATI

Raffaele DI RAIMO

Marisa MELI, nata a Comiso (Rg) il 20 luglio 1962, residente a Catania via De Felice 14, c.f. MLEMRS62L60C927Q; componenti.

ARTICOLO 4

I comparenti sottoscrivono ciascuno un'azione del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque), pertanto il capitale iniziale ammonta a Euro 225,00 (duecentoventicinque), in contanti a mani del Presidente che ne accusa ricevuta.

ARTICOLO 5

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2010.

ARTICOLO 6

Le spese di questo atto e sue consequenziali sono a carico dei costituenti e approssimativamente ammontano a Euro 1.000,00 (mille).

Di questo atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli sei per facciate ventidue, ho dato lettura alle parti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore 15,45.

Firmato:

Emanuele BEVILACQUA

Sergio GALBIATI

Lorenzo FAZIO

Elisabetta GRANDE

Raffaele DI RAIMO

Lorenzo MONTALDO

Luigi DE GIACOMO

Giulia GIORDANO

Elio MUNGO

Ugo MATTEI

VITTORIO OCCORSIO Notaio Sigillo